DAL 1990
Studio De Gregorio
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

5 NOVEMBRE 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 17

OGGETTO: SUPERBONUS - CREDITI DA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE PER SPESE 2023: QUOTA 2027 RIPARTITA IN DIECI RATE ANNUALI - DDL DI BILANCIO 2027 (A.C. N. 3174)

1. PREMESSA

Il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato alla Camera dei Deputati il 30.10.2026 (A.C. n. 3174), contiene una disposizione sui crediti d'imposta derivanti dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito per gli interventi Superbonus e, all'art. 36, una disposizione che ridurrebbe la soglia dei debiti iscritti a ruolo scaduti oltre la quale è esclusa la compensazione dei crediti.

L'art. 37 co. 1 del disegno di legge prevede che, per le spese sostenute nel 2023, la quota di questi crediti utilizzabile in compensazione nel 2027 sia a sua volta ripartita in dieci rate annuali di pari importo. L'ammontare del credito non cambierebbe: si allungherebbero i tempi di utilizzo, secondo la relazione tecnica fino al 2036.

Le norme non sono ancora in vigore e il testo può essere modificato durante l'esame parlamentare. Lo Studio darà conto del testo definitivo dopo la pubblicazione della legge di Bilancio 2027 in Gazzetta Ufficiale.

IN SINTESI

- riguarda chi detiene crediti Superbonus per spese sostenute nel 2023: imprese e professionisti che hanno praticato lo sconto in fattura, se ancora titolari del credito, e cessionari che hanno acquistato i crediti;
- oggi questi crediti si utilizzano in quattro quote annuali, dal 2024 al 2027;
- con la modifica le quote 2024, 2025 e 2026 resterebbero invariate, mentre la quota 2027 sarebbe divisa in dieci rate annuali di pari importo (secondo la relazione tecnica, dal 2027 al 2036);

- la ripartizione sarebbe automatica, senza un'opzione del titolare del credito;
- sono esclusi i contribuenti che utilizzano la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i crediti relativi ad altri anni o ad altre agevolazioni e le quote relative a spese per le quali è stata esercitata l'opzione dell'art. 9 co. 4 del DL 176/2022;
- la quota 2026 non è interessata dalla modifica e va utilizzata entro il 31.12.2026 (salvo, per i crediti comunicati entro il 31.3.2023, l'opzione dell'art. 9 co. 4 del DL 176/2022: v. § 5);
- dal 1.1.2027 la compensazione dei crediti, compresi quelli Superbonus, sarebbe esclusa in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per importi complessivamente superiori a 30.000,00 euro, contro i 50.000,00 euro attuali (v. § 6).

2. LA DISCIPLINA VIGENTE

In base all'art. 121 co. 3 del DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77, i crediti d'imposta derivanti dallo sconto in fattura o dalla cessione del credito si utilizzano in compensazione nel modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata utilizzata la detrazione (secondo periodo). La quota non utilizzata entro l'anno non può essere usata negli anni successivi né chiesta a rimborso (terzo periodo).

Per il Superbonus, la detrazione relativa alle spese sostenute nel 2022 e nel 2023 è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (art. 119 co. 1 e 4 del DL 34/2020). I crediti relativi alle spese del 2023 si utilizzano quindi in quattro quote annuali, dal 2024 al 2027.

Per i crediti derivanti dalle comunicazioni di sconto o cessione inviate entro il 31.3.2023, l'art. 9 co. 4 del DL 18.11.2022 n. 176 (conv. L. 13.1.2023 n. 6, come modificato dall'art. 2 co. 3-quinquies del DL 16.2.2023 n. 11, conv. L. 11.4.2023 n. 38) consente già al fornitore o al cessionario di ripartire in dieci rate annuali la parte non utilizzata di ciascuna quota annuale, con una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (provv. 18.4.2023 n. 132123). Si tratta di una facoltà, limitata ai crediti comunicati entro quella data, che possono riguardare anche spese dei primi mesi del 2023.

3. LA MODIFICA PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE

L'art. 37 co. 1 del disegno di legge interviene, in deroga all'art. 121 co. 3, secondo periodo, del DL 34/2020, sulle quote annuali utilizzabili in compensazione nel 2027 dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nel 2023 per gli interventi Superbonus (art. 119 del DL 34/2020).

Le quote utilizzabili nel 2024, nel 2025 e nel 2026 non cambierebbero. La quota utilizzabile nel 2027 sarebbe invece a sua volta ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il testo non indica l'anno di decorrenza: le stime della relazione tecnica collocano la prima rata nel 2027 e l'ultima nel 2036. La ripartizione sarebbe automatica: non è prevista un'opzione del titolare del credito.

Secondo la stessa relazione tecnica, le quote 2027 interessate dalla modifica sono stimate in 20.537 milioni di euro: con la nuova ripartizione, nel 2027 ne sarebbero utilizzabili 2.053,7 milioni, mentre i restanti 18.483,3 milioni sarebbero rinviati agli anni successivi.

Un esempio

Si consideri un credito di 40.000,00 euro per spese Superbonus sostenute nel 2023:

Anno di utilizzo	Disciplina vigente	Disegno di legge di Bilancio 2027
2024	10.000,00 euro	10.000,00 euro
2025	10.000,00 euro	10.000,00 euro
2026	10.000,00 euro	10.000,00 euro
2027	10.000,00 euro	1.000,00 euro
Dal 2028 al 2036	-	1.000,00 euro all'anno (9.000,00 euro in totale)
Totale	40.000,00 euro	40.000,00 euro

Nel 2027 si potrebbe quindi compensare solo un decimo della quota prevista. Poiché la deroga riguarda solo la ripartizione, resterebbe ferma la regola del terzo periodo dell'art. 121 co. 3: ciascuna rata sarebbe utilizzabile solo nel proprio anno, senza recupero né rimborso della parte non compensata.

Il disegno di legge non chiarisce se le nuove rate potranno essere cedute.

4. SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI

La modifica riguarderebbe chi detiene crediti Superbonus per spese 2023 da utilizzare in compensazione, e in particolare:

- le imprese e i professionisti che hanno praticato lo sconto in fattura sui lavori o sulle prestazioni del 2023, se sono ancora titolari del credito;
- i cessionari che hanno acquistato i crediti: banche e intermediari finanziari, imprese e altri soggetti.

Non sono interessati:

- i contribuenti che utilizzano la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per i quali nulla cambia;
- i committenti che hanno optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
- i crediti relativi a spese sostenute in anni diversi dal 2023, anche se hanno una quota utilizzabile nel 2027 (ad esempio quelli per spese 2024), e quelli derivanti da agevolazioni diverse dal Superbonus;

- le quote annuali relative a spese per le quali è stata esercitata l'opzione dell'art. 9 co. 4 del DL 176/2022.

5. COSA CAMBIEREBBE PER I TITOLARI DEI CREDITI

Per chi aveva programmato di utilizzare la quota 2027 nei versamenti con il modello F24 dell'anno prossimo, la disponibilità si ridurrebbe a un decimo: occorre rivedere la pianificazione dei versamenti e delle relative coperture finanziarie.

La quota 2026 non è toccata dalla modifica e la parte non compensata entro il 31.12.2026 si perde. Per i soli crediti comunicati entro il 31.3.2023 resta in linea di principio possibile ripartirla in dieci rate (art. 9 co. 4 del DL 176/2022), con una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro la fine dell'anno: le nuove rate non sono cedibili e la scelta può incidere anche sulla quota 2027 delle stesse spese, quindi va valutata caso per caso.

Le imprese che detengono crediti, ricevuti con lo sconto in fattura o acquistati, dovranno inoltre tenere conto del nuovo calendario di utilizzo nella valutazione dei crediti in bilancio.

6. DEBITI ISCRITTI A RUOLO E BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

L'art. 37 co. 49-*quinquies* del DL 4.7.2006 n. 223, ripreso dall'art. 5 co. 7 del DLgs. 24.3.2025 n. 33 (testo unico in materia di versamenti e di riscossione), esclude la compensazione dei crediti nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti oltre una determinata soglia. L'art. 36 del disegno di legge, modificando il testo unico, ridurrebbe la soglia da 50.000,00 a 30.000,00 euro per le compensazioni effettuate dal 1.1.2027, data di entrata in vigore della legge di Bilancio. Non è prevista una disciplina transitoria: rileverebbero quindi anche i debiti scaduti in precedenza.

Concorrono alla soglia le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e le iscrizioni a ruolo o i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il blocco non opera per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza; la possibilità di compensare si riacquista con il pagamento o la rateazione dei debiti.

Restano compensabili i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL. Per tutti gli altri crediti, compresi quelli di natura agevolativa (risposta Agenzia delle Entrate 20.6.2024 n. 136), il blocco opera: riguarda quindi anche i crediti Superbonus, la cui quota annuale non compensata entro l'anno si perde.

7. CONCLUSIONI

La ripartizione della quota 2027 non ridurrebbe il credito, ma ne rinvierebbe l'utilizzo; dal 2027, inoltre, debiti iscritti a ruolo scaduti, non rateizzati né sospesi, per oltre 30.000,00 euro complessivi ne

impedirebbero la compensazione. Trattandosi di disposizioni ancora in discussione, lo Studio tornerà sul tema dopo la pubblicazione della legge di Bilancio 2027.

INDICAZIONE OPERATIVA DELLO STUDIO

Chi detiene crediti Superbonus per spese 2023 è invitato a contattare lo Studio entro il mese di novembre per verificare le quote 2026 ancora da compensare e l'eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti che possono bloccare le compensazioni (oggi oltre 50.000,00 euro, dal 2027 oltre 30.000,00 euro), e per pianificare i versamenti 2027. Lo Studio, ove opportuno, prenderà a sua volta contatto con i clienti interessati per una valutazione.

Lo Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e per l'assistenza nella verifica dei crediti e nella pianificazione delle compensazioni.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI